

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO UNICO MEDIO E
CAPITALE DECRESCENTE ANNUALMENTE DI UN IMPORTO
COSTANTE PARI A $1/n$ DEL CAPITALE INIZIALE

CF TCM LIGHT Mod. V.009.2016.LIGHT

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a) Nota Informativa
- b) Condizioni di Assicurazione
- c) Glossario
- d) Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TIPO TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO UNICO
MEDIO E CAPITALE DECRESCENTE ANNUALMENTE DI UN IMPORTO COSTANTE PARI A
1/n DEL CAPITALE INIZIALE

Il presente documento è aggiornato al 31.05.2017

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma – Italia - tel. 06 51294 600 fax 06 51294 960, sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazionilife.com – cfassicurazionilife@pec.it - Capitale sociale 5.200.000,00 di Euro i.v. - P.IVA n. 03801541008 Cod. Fisc. 09623620151 REA CCIAA Roma n. 702453 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00096. Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 15/02/1991 (G.U: n.47 del 25/02/1991) e del 02/03/1993 (G.U: n.58 del 03/11/1993) provvedimento IVASS (già ISVAP) n.51-14-000507 del 02/04/2014 Società del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 3.605.496,00 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 5.200.000,00;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 1.086.646,00.

L'indice di solvibilità è pari al 99,33% riferito alla gestione vita e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei Fondi Propri Ammissibili (Eligible Own Fund) e l'ammontare del Requisito di Solvibilità (SCR) richiesto dalla normativa vigente (a far data dal 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa denominata Solvency II).

Nel mese di marzo 2017 la Capogruppo CF Assicurazioni SpA ha versato euro 3.000.000,00 in conto futuro aumento capitale sociale.

Si riporta di seguito la composizione del patrimonio netto aggiornato sulla base delle operazioni appena descritte con riferimento ai valori risultanti dal bilancio civilistico 2016.

(valori in €/000)

Voci	Capitale Sociale	Riserva sovrap. Emissione	Riserva legale	Altre riserve	Utili/perdite portati a nuovo	Risultato di esercizio	Totale
Saldo al 31/12/2016	5.200	0	87	1.000	-719	-1.963	3.605
Patrimonio netto dopo operazioni sul capitale	5.200	0	87	4.000	-719	-1.963	6.605

Alla luce di tali operazioni la situazione l'indice di solvibilità al 31 marzo 2017 risulta essere pari al 196,47%.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto ha una durata pluriennale, con un minimo di 3 anni e un massimo di 15 anni.

Sono assicurabili le persone fisiche che:

- 1) abbiano un'età compresa tra i 18 e i 60 anni e che alla data di scadenza della copertura non abbiano superato i 70 anni;
- 2) abbiano sottoscritto il Modulo di proposta e il Questionario sullo Stato di Salute contenuto nella stessa, o altra documentazione (Questionario, Rapporto di Visita Medica) eventualmente richiesta dall'Impresa in relazione al capitale assicurato prescelto e all'età dell'Assicurato;
- 3) non svolgano una professione pericolosa, né pratichino sport pericolosi, tra quelli indicati all'Art. 7 Esclusioni – delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento della durata contrattuale esso avvenga, l'Impresa si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati in polizza l'importo pari al capitale assicurato alla data del decesso, indicato nel Modulo di proposta e secondo le modalità di cui all'art.4 "Capitale assicurato" delle Condizioni di Assicurazione.

Il capitale minimo assicurabile è pari a 3.000,00 €.

Il Contraente/Assicurato potrà scegliere di assicurarsi per un capitale uguale a quello minimo, pari a 3.000,00 € e fino ad un massimo di 350.000,00 €.

AVVERTENZA: In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa e il premio pagato resta acquisito dall'Impresa stessa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2 "Oggetto di Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa – senza limiti territoriali – salvo le limitazioni previste.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7 "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione.

Si informa il Contraente che la garanzia è prestata in seguito all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, come previsto nel Modulo di proposta.

AVVERTENZA: Si invita il Contraente a leggere con attenzione le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Proposta relative alla compilazione del Questionario sullo Stato di Salute.

AVVERTENZA: La presente copertura prevede un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 8 – "Carenza" delle Condizioni di Assicurazione.

4. Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata, all'ammontare del capitale assicurato. Il premio è indipendente dal sesso dell'Assicurato.

Il premio unico medio risulta lo stesso per ognuna delle età assicurabili ed è pertanto indipendente dall'età dell'Assicurato.

L'età dell'Assicurato è calcolata in anni interi, determinata trascurando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento del premio unico medio, corrisposto in via anticipata per l'intera durata contrattuale. È previsto un premio minimo pari al maggior valore fra l'applicazione del tasso al capitale iniziale assicurato e 150,00 €.

In mancanza del pagamento del premio la garanzia non ha effetto.

In relazione allo stato di salute, all'attività professionale e alle attività sportive l'Impresa si riserva la facoltà di applicare eventuali sovrappremi, di limitare o di rifiutare l'assunzione del rischio, come indicato nell'art. 13 "Aggravamento del rischio in corso di validità"

contrattuale (Art.1926 del Codice Civile)” delle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6 “Modalità di adesione al contratto (documentazione medica, ecc.) – Griglia di assunzione” delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dall'Impresa.

Il pagamento dei premi avviene presso l'Intermediario che ha procurato il contratto, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

In mancanza di intermediario il Contraente potrà versare il premio direttamente sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. – presso Carifermo – IBAN n. IT 22 X 06150 03200 CC0370073415

È escluso il pagamento del premio in contanti.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 9 “Premio” delle Condizioni di Assicurazione.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto non prevede partecipazione agli utili.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi

6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

6.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi sono indicati nel Modulo di Proposta e sono inclusi nell'importo del premio.

Il presente contratto non ha spese di emissione.

Le spese per accertamenti sanitari sono a totale carico del Contraente o dell'Assicurato e dipendono dalle tariffe praticate dalle strutture sanitarie alle quali il Contraente/Assicurato sceglie di rivolgersi liberamente.

Tabella: costi gravanti sul premio:

Tipologia	Importo	Periodicità di prelievo	Modalità di prelievo
Caricamento percentuale	80,00%	Sul premio unico anticipato	Compreso nel premio unico pagato
Remunerazione percepita dall'Intermediario	70,00%	Sul premio unico anticipato	Sul premio unico pagato

Tali costi sono indipendenti dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

6.1.2 Costi per riscatto

Non previsti, in quanto il contratto non prevede possibilità di riscatto.

6.1.3 Costi per l'erogazione della rendita

Non previsti, in quanto il contratto non prevede erogazione di rendita.

6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Non previsti, in quanto il contratto non prevede partecipazione agli utili.

7. Sconti

AVVERTENZA: Non sono previsti sconti applicabili al presente contratto da parte dell'Impresa o dell'Intermediario.

8. Regime fiscale

8.1. Regime fiscale dei premi

I premi pagati sulle assicurazioni sulla vita non sono attualmente soggetti ad alcuna imposta. Eventuali oneri fiscali che dovessero in futuro essere applicati per legge al presente contratto saranno a carico del Contraente.

8.2 Detraibilità fiscale

Le Assicurazioni sulla vita aventi per oggetto il rischio di morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge.

Condizione necessaria è che l'Assicurato sia la stessa persona Contraente o persona fiscalmente a suo carico.

8.3 Tassazione delle somme erogate

Le somme dovute dall'Impresa a seguito di decesso dell'Assicurato (oggetto del contratto) sono esenti da imposizione fiscale e non possono essere sottoposte a sequestro o pignoramento (art. 1923 Codice Civile). Sono altresì esenti dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative e per altri aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6 "Modalità di adesione al contratto (documentazione medica, ecc.) – Griglia di assunzione" delle Condizioni di Assicurazione.

10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il contratto non prevede la possibilità di sospensione del pagamento dei premi in quanto il premio viene versato in unica soluzione alla sottoscrizione della Polizza.

11. Riscatto e riduzione

Il contratto non riconosce un valore di riduzione e non è riscattabile.

12. Revoca della proposta

La proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente la conclusione del contratto mediante l'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

**CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma**

L'Impresa rimborserà al Contraente l'eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca.

13. Diritto di recesso

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a:

**CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa ha l'obbligo di rimborsare il premio corrisposto **al netto delle Spese di Emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1. e indicate nel Modulo di Proposta e nel contratto**, e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.

14. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

In caso di decesso dell'Assicurato, i Beneficiari designati e/o il Contraente devono dare immediata comunicazione dell'accaduto all'Impresa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Per tutta la documentazione che il Contraente e/o Beneficiario sono tenuti a presentare per la liquidazione e per altri aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 19 "Documentazione in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta, l'Impresa corrisponde agli aventi diritto la somma dovuta tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie che saranno comunicate dai Beneficiari.

Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 del Codice Civile, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 dell'art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

15.1 Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di Assicurazione sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del Foro competente per l'azione giudiziaria, determinato ai sensi del successivo paragrafo 15.2.

15.2 Per qualunque controversia derivante dall'applicazione e dall'interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa, delle Proposte e/o dei Certificati di Assicurazione sorta fra l'Impresa e il Contraente, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di domicilio dell'Impresa.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Reclami - Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
Tel. 06 51294 600 – Fax 06 51294 960
reclami@cfassicurazionilife.com**

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;**
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell'Impresa.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:

<http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>)

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

18. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica per iscritto al Contraente, in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Il Contraente, prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della polizza, presta il suo consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto. Il consenso può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il medesimo intermediario o con la medesima Impresa. Il consenso può essere reso dal Contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni. Il Contraente ha la facoltà di revocare il consenso espresso, attraverso le stesse modalità con cui è stato reso. In caso di revoca, l'Impresa può addebitare i costi connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

19. Comunicazioni del Contraente all'Impresa

Ai sensi dell'art.1926 del Codice Civile l'Assicurato e il Contraente sono tenuti a dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni fatto o circostanza relativa a mutamento della professione e della pratica di sport pericolosi, tali da comportare una variazione del rischio assicurato, entro 30 giorni dal verificarsi di tali mutamenti.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 13 – Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del Codice Civile) delle Condizioni di Assicurazione.

20. Conflitto di interessi

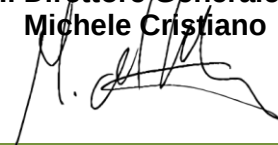
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. è una Società del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A.. Il presente contratto non presenta situazione di conflitto di interesse, anche derivanti dai rapporti di affari propri o di Impresa del gruppo. L'Impresa si impegna comunque a operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti/Assicurati e a ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

CF LIFE Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti all'interno della presente Nota Informativa.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle Informazioni contenute sul Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet www.cfassicurazioni.com nella sezione CF life.

Tali aggiornamenti si intendono conosciuti dai Contraenti/Assicurati senza obbligo di effettuare altre comunicazioni.

**Il Direttore Generale
Michele Cristiano**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Temporanea Caso Morte a Premio Unico Medio e Capitale Decrescente Annualmente di un importo costante pari a 1/n del Capitale Iniziale

Il presente documento è aggiornato al 31.05.2017

Art. 1 - Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla documentazione presentata e firmata dal Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta, dal Contratto e dalle Appendici emesse e firmate dall'Impresa stessa.

Art. 2 – Oggetto di Assicurazione

Il presente contratto è un'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico medio a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari a 1/n del capitale iniziale. Il contratto ha una durata pluriennale, scelta dal Contraente, con un minimo di 3 anni e un massimo di 15 anni.

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento della durata contrattuale esso avvenga, l'Impresa si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati in polizza l'importo pari al capitale assicurato indicato nel Modulo di Proposta e nell'art. 4 "Capitale assicurato" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa e il premio pagato resta acquisito dall'Impresa stessa. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa – senza limiti territoriali – salvo le limitazioni previste all'art. 7 "Esclusioni" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 3 – Limiti di età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto non deve essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 60. L'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto non deve essere superiore a 70 anni.

Il premio unico medio risulta lo stesso per ognuna delle età assicurabili ed è pertanto indipendente dall'età dell'Assicurato.

L'età dell'Assicurato è calcolata in anni interi, determinata trascurando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

Art. 4 - Capitale assicurato

Il capitale per il caso di decesso dell'Assicurato è indicato in polizza.

Il capitale minimo assicurabile è pari a 3.000,00 €.

Il Contraente/Assicurato potrà scegliere di assicurarsi per un capitale uguale a quello minimo, pari a 3.000,00 € e fino ad un massimo di 350.000,00 €.

Il capitale assicurato sarà pagato ai Beneficiari designati in polizza in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Art. 5 - Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate in polizza.

Questo contratto ha una durata pluriennale, con un minimo di 3 anni e un massimo di 15 anni. Il Contraente può scegliere la durata contrattuale prima della decorrenza della copertura.

Art. 6 - Modalità di adesione al contratto (documentazione medica, ecc.) - Griglia di

assunzione

Per consentire la corretta valutazione del rischio da parte dell'Impresa è necessario che l'Assicurando fornisca la documentazione indicata nello schema che segue, indicata in relazione all'età dell'Assicurando stesso e al capitale da assicurare richiesto:

Capitale in Euro	Età dell'Assicurando alla data di sottoscrizione	
	Fino a 49 anni	Da 50 a 60 anni
Fino a 200.000 Euro	Questionario sullo Stato di Salute oppure Questionario Sanitario	Questionario sullo Stato di Salute oppure Questionario Sanitario
da 200.001 Euro a 250.000 Euro	Questionario Sanitario	Questionario Sanitario
da 250.001 Euro a 350.000 Euro	Questionario Sanitario Rapporto di Visita Medica Esame urine Sierologia virale Esami ematochimici ECG	Questionario Sanitario Rapporto di Visita Medica Esame urine Sierologia virale Esami ematochimici PSA - ECG
Esami ematochimici: Emocromo completo con piastrine, VES, acido urico, glicemia, colesterolemia totale e HDL, trigliceridemia, creatininemia, transaminasi (AST+ALT) + Gamma GT, bilirubinemia totale e frazionata, elettroforesi sieroproteica, fosfatasi alcalina, tempo di protrombina Esame urine : Esame completo delle urine in laboratorio Sierologia virale : Test HIV 1-2 (salvo i casi in cui è prevista la carenza) + HBsAg + anti HCV PSA: Prostatic Specific Antigen, per assicurati di sesso maschile		

In relazione al capitale da garantire richiesto dall'Assicurando e alla sua età anagrafica, l'Impresa può richiedere la sola sottoscrizione del Modulo di Proposta, che contiene il Questionario sullo Stato di Salute, ovvero la presentazione di documentazione medica (Questionario sanitario + visita medica).

Il premio viene calcolato tenendo conto della valutazione di tale documentazione.

I costi della visita, degli accertamenti e degli eventuali approfondimenti medici richiesti sono a totale carico del Contraente/Assicurato e non vengono rimborsati dall'Impresa.

In caso di sottoscrizione della polizza, la documentazione originale viene trattenuta dall'Impresa.

Qualora l'Assicurando possa sottoscrivere il Questionario sullo Stato di Salute, il contratto si ritiene concluso al momento dell'adesione, previo pagamento del premio unico alla sottoscrizione della Polizza di Assicurazione.

Qualora l'Assicurando non possa sottoscrivere il Questionario sullo Stato di Salute, per ragioni di salute o perché richiede un capitale più elevato per il quale è necessaria la visita medica, il contratto si ritiene concluso al termine del processo di valutazione del rischio da effettuarsi attraverso la sottoscrizione di Questionario Sanitario e/o di rapporto di visita medica e presentazione degli esiti della documentazione medica eventualmente prevista per il livello di capitale assicurato richiesto e per l'età dell'Assicurato.

L'Impresa invierà all'Assicurato il Certificato di Assicurazione firmato, completo con eventuali indicazioni di sovrappremio o limitazioni di copertura.

Art. 7 - Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali - salvo i casi in cui il decesso sia causato da:

a) dolo del Contraente o dei Beneficiari;

- b)** partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c)** partecipazione attiva dell'Assicurato a operazioni militari o partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che quest'ultima non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere ugualmente prestata su richiesta, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- d)** partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- e)** incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- f)** suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;
- g)** infortuni o malattie causati all'Assicurato da abuso di alcol e di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- h)** pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale;
- i)** guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- j)** malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all'Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta e non dichiarate;
- k)** infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da sindromi o stati assimilabili, qualora il decesso avvenga entro 5 anni dalla conclusione del contratto o entro 7 anni qualora l'Assicurando rifiuti di sottoporsi all'accertamento previsto dall'Impresa, come indicato all' art. 8 "Carenza" che segue;
- l)** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche.
- m)** Non sono assicurabili le persone che svolgono una delle seguenti attività professionali: militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino); attività che implicano contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina); pilota o membro dell'equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli; pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore a rischio (es.: antimafia); attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista).

Su richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato l'Impresa si riserva di valutare le attività lavorative e/o sportive svolte anche saltuariamente, dichiarate prima della conclusione del contratto, previa sottoscrizione di apposito questionario.

La valutazione sarà oggetto di specifica dichiarazione riportata su appendice alla polizza che potrà:

- Includere l'attività professionale o sportiva, con eventuale versamento di sovrappremio
- Escludere dalla garanzia il decesso dovuto all'attività professionale o sportiva dichiarata.

Si richiama l'attenzione sulla necessità del Contraente e dell'Assicurato di dare comunicazione entro 30 giorni all'Impresa qualora l'Assicurato inizi a svolgere una delle attività professionali o sportive escluse per consentire di valutare il nuovo stato di rischio, come previsto dal successivo art. 13 "Aggravamento di rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del Codice Civile)".

Art. 8 - Carenza

La presente copertura prevede un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

La carenza è il periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci, e se l'evento assicurato si verifica in tale periodo l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurata.

La carenza si applica per tutti i contratti stipulati senza visita medica, o con la sola sottoscrizione del Questionario sullo Stato di Salute o del Questionario Sanitario.

Il periodo di carenza si intende annullato e quindi la copertura decorre immediatamente all'atto della firma, qualora l'Assicurando si sottoponga a visita medica e agli esami clinici eventualmente previsti per il capitale prescelto e in relazione all'età dell'Assicurando stesso. L'Impresa verifica gli esiti di tali documenti e conferma le condizioni alle quali è disponibile ad accettare di prestare la copertura (a premio di tariffa, con applicazione di sovrappremio sanitario o per attività sportive o professionali particolari, con esclusione di patologie o attività sportive/professionali) o comunica il proprio rifiuto a prestare la copertura.

Qualora il contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel documento di polizza - l'applicazione della carenza di 180 giorni avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione, dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il nuovo capitale assicurato fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito il periodo di carenza trova applicazione solo per la parte di capitale eccedente.

Il periodo di carenza si intende altresì annullato nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi, purché sopravvenuti o verificatisi dopo l'entrata in vigore del contratto:

- a) conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) conseguenza diretta di shock anafilattico (malattia non infettiva);
- c) conseguenza diretta di infortunio, esclusa ogni concausa, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte.

Il periodo di carenza si estende a 5 anni dalla data di perfezionamento del contratto qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

In particolare, nel caso in cui l'Assicurato abbia rifiutato di sottoporsi agli esami clinici richiesti dall'Impresa e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, il periodo di carenza sopra indicato viene esteso a 7 anni.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso del periodo di carenza come sopra indicato, l'Impresa corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Qualora il contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti -

espressamente richiamati in polizza - **l'applicazione della carenza di 180 giorni, di cinque o sette anni per AIDS**, o ad altra patologia ad esso collegata, avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti.

Nel caso il nuovo capitale assicurato fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di carenza trova applicazione solo per la parte di capitale eccedente.

Art. 9 – Premio

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico medio, corrisposto in via anticipata e per l'intera durata contrattuale.

In mancanza del pagamento del premio la garanzia non ha effetto.

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata, all'ammontare del capitale assicurato. Il premio è indipendente dal sesso dell'Assicurato.

Il premio unico medio risulta lo stesso per ognuna delle età assicurabili ed è pertanto indipendente dall'età dell'Assicurato. **E' previsto un premio minimo pari al maggior valore fra l'applicazione del tasso al capitale iniziale assicurato e 150,00 €.**

Il pagamento dei premi avviene presso l'Intermediario che ha procurato il contratto, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

In mancanza di intermediario il Contraente potrà versare il premio sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. – presso Carifermo – IBAN n. IT 22 X 06150 03200 CC0370073415.

E' escluso il pagamento del premio in contanti.

Art. 10 – Mancato pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio determina l'inefficacia della copertura.

Art. 11 – Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione

Il presente contratto prevede il pagamento di un'unica rata di premio da versare anticipatamente prima della decorrenza della copertura. Non è quindi previsto il caso di riattivazione per mancato pagamento del premio.

Art. 12 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato rese al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e degli eventuali questionari, devono essere esatte, complete e veritiere.

In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui l'Impresa, se le avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni, la stessa ha diritto:

a) in caso di dolo o colpa grave, (Art. 1892 del Codice Civile), di:

- **contestare** la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le inesattezze o la reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall'Assicurato;

- **rifiutare** qualsiasi pagamento al verificarsi del sinistro;

b) nel caso non esista dolo o colpa grave, (Art. 1893 del Codice Civile) di:

- **ridurre**, le somme assicurate al verificarsi del sinistro in relazione al maggior rischio accertato;

- **recedere** dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza (Art 1893 del Codice Civile).

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni in base all'età reale.

Art. 13 - Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del Codice Civile)

Il Contraente e l'Assicurato sono obbligati a comunicare entro 30 giorni all'Impresa la modifica delle condizioni in base alle quali è stato assunto il rischio e determinato il premio tali da comportare un mutamento che, se conosciuto dall'Impresa al momento della conclusione del contratto, la stessa non avrebbe consentito l'assunzione del rischio, o

l'avrebbe consentita a fronte della corresponsione di un premio più elevato.

In particolare si sottolinea l'obbligo di inviare tempestiva comunicazione qualora l'Assicurato inizi a svolgere una delle attività professionali o sportive escluse (Art. 7 "Esclusioni").

L'inosservanza di tale obbligo di comunicazione può comportare la totale o parziale inefficacia della garanzia (v. Art. 12 "Dichiarazioni del Contraente o Assicurato").

L'Impresa, ricevuta la comunicazione circa l'aggravamento del rischio, si riserva la possibilità di applicare un sovrappremio al premio dovuto o di recedere dal contratto.

L'Impresa emetterà Appendice al contratto indicando il nuovo premio dovuto.

Art.14 - Diminuzione del rischio in corso di validità contrattuale (art. 1897 del Codice Civile)

Analogamente a quanto previsto all'art. 13 - Aggravamento del Rischio che precede, il Contraente e l'Assicurato devono comunicare la modifica delle condizioni in base alle quali è stato assunto il rischio che possono determinare una diminuzione del premio: in particolare la modifica della professione e delle attività sportive.

Art. 15 - Beneficiari

I Beneficiari delle prestazioni del contratto sono designati dal Contraente.

È facoltà del Contraente revocare o modificare tale designazione in qualsiasi momento comunicandola per iscritto all'Impresa o indicandola per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che si sia verificato l'evento che fa sorgere l'obbligo in capo all'Impresa di eseguire la prestazione assicurata;
- dopo che i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto al Contraente di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

I Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione (art. 1920 del Codice Civile).

In particolare, le somme loro corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 16 - Conclusione del contratto e Decorrenza delle coperture assicurative

Il contratto si considera concluso quando il Contraente riceve il Certificato di Assicurazione firmato, a condizione che sia stato versato il premio unico.

La garanzia è operante dalle ore 24.00 dalla data di versamento del premio.

Qualora il documento contrattuale preveda una decorrenza successiva, il contratto decorrerà dalle ore 24.00 della data indicata.

Art. 17 - Diritto di recesso

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a:

**CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa ha l'obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il

contratto ha avuto effetto.

Art. 18 - Revoca della proposta

La proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente alla conclusione del contratto mediante l'invio tramite Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

**CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma**

L'Impresa rimborserà al Contraente l'eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca.

Art. 19 - Documentazione in caso di sinistro

In caso di decesso dell'Assicurato dovranno essere presentati all'Impresa i seguenti documenti a cura del Contraente e dei Beneficiari:

- certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice;
- relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato dall'Impresa;
- se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla patologia che ha causato il decesso;
- in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze dell'Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall'Autorità Competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- copia dell'eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
- copia autentica del testamento o, nell'ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti se l'Assicurato abbia o meno eredi legittimi;
- nel caso di designazione beneficiaria agli eredi legittimi, tra i quali vi sia la vedova dell'Assicurato, una dichiarazione, sottoscritta dal medico curante, la quale attesti che la vedova non si trovi in stato di gravidanza;
- in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell'indennizzo da parte del Tutore;
- benestare dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento sarà effettuato al detto creditore;
- copia del documento d'identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dall'Impresa.

La documentazione dovrà essere trasmessa all'Impresa con Raccomandata con avviso di ricevimento; l'Impresa liquiderà il capitale assicurato agli aventi diritto successivamente al ricevimento di tutta la documentazione prevista.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'ultimo dei documenti necessari, l'Impresa corrisponderà agli aventi diritto le somme dovute attraverso bonifici bancari sulle coordinate che verranno comunicate dai Beneficiari.

A partire dalla scadenza del predetto termine, l'Impresa sarà unicamente tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana, con esclusione della risarcibilità dell'eventuale maggior danno. Per tutti i pagamenti dell'Impresa, debbono essere preventivamente consegnati o spediti a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

L'Impresa, inoltre, ha il diritto di richiedere la compilazione e la firma di documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa in vigore al momento della richiesta della prestazione (ad es.: Adeguata verifica, Privacy, ecc.)

Art. 20 - Riscatto, riduzione, prestito

Il presente contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato resterà acquisito dall'Impresa.

Art. 21 - Cessione, pegno, vincolo

È facoltà del Contraente cedere ad altri il contratto, così come darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

In questi casi il Contraente deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Impresa che ne prende atto con emissione di apposita appendice al contratto da firmarsi dalle Parti.

Art. 22 - Imposte

Le imposte presenti e future dovute sugli atti dipendenti dal contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari e aventi diritto, secondo le norme di legge vigenti.

Art. 23 – Forma delle comunicazioni / Prova del contratto

Tutte le comunicazioni previste dal contratto e dalla Legge, perché siano valide, devono essere fatte con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Fax ai recapiti della Direzione Generale dell'Impresa o direttamente all'intermediario che ha distribuito la polizza qualora egli sia abilitato a riceverle in base agli accordi esistenti con l'Impresa.

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dalla Polizza e dalle sue Appendici.

Art. 24 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 25 - Foro competente

25.1 Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di Assicurazione sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del Foro competente per l'azione giudiziaria, determinato ai sensi del successivo paragrafo 25.2.

25.2 Per qualunque controversia derivante dall'applicazione e dall'interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa, delle Proposte e/o dei Certificati di Assicurazione sorta fra l'Impresa e il Contraente, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di domicilio dell'Impresa.

GLOSSARIO

Il presente documento è aggiornato al 31.05.2017

Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto emesso per prendere atto di modifiche concordate tra l'Impresa e il Contraente.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario	In caso di premorienza: Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. In caso di Invalidità totale e permanente: L'Assicurato.
Capitale assicurato in caso di decesso	Importo indicato nel Modulo di Proposta che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Carenza	Periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci, e se l'evento assicurato si verifica in tale periodo l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurata.
Contraente	Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto con l'Impresa, e si obbliga a pagare i premi alle scadenze concordate.
Contratto	È un Contratto di Assicurazione di tipo Temporaneo per il caso di Morte, a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari a 1/n del Capitale Iniziale e a premio unico medio, con il quale l'Impresa, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare il capitale indicato nel Modulo di Proposta al verificarsi del decesso dell'Assicurato.
Garanzia	Impegno dell'Impresa a liquidare il capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza in caso di decesso dell'Assicurato.
Impresa	CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. – autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa – con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.
IVASS (già ISVAP)	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Nota informativa	Documento che l'Impresa di assicurazione è tenuta a consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto che contiene le informazioni relative all'Impresa e quelle relative al contratto.
Polizza	Documento emesso dall'Impresa comprovante l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione.
Premio	L'importo versato dal Contraente all'Impresa per l'acquisto della garanzia.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini indicati dalla Legge. I diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono nel termine di 10 anni.
Modulo di proposta	Modulo compilato e sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato con il quale viene manifestata la volontà di sottoscrivere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate.
Recesso	Diritto del Contraente di sciogliere il contratto da esercitare entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto.

Revoca	Diritto del Contraente di manifestare l'intenzione di non sottoscrivere il contratto da esercitare prima della conclusione del contratto.
Riserva Matematica	L'importo accantonato dall'Impresa per far fronte agli impegni contrattuali assunti.